



GIUDICE DI PACE DI TERNI

Corso del Popolo n. 40, Terni – tel. 0744/3981 email: gdp.terni@giustizia.it - pec: gdp.terni@giustiziacert.it

All'Ordine degli Avvocati di Terni

Oggetto: Pagamento telematico del contributo unificato ex art.192 del D.P.R. n.115 del 2002 come modificati dall'art.13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 149.

Stante la necessità di dare piena esecuzione alle disposizioni richiamate in oggetto in vigore dal 1.1.2023, si segnala che, i procedimenti civili, iscritti presso il Giudice di Pace di Terni, nei mesi di gennaio e febbraio 2023, presentano il contributo unificato corrisposto in modalità cartacea, in contrasto con la normativa vigente. Sorge pertanto la necessità che le parti interessate, procedano, come disposto dal legislatore, al relativo pagamento, tramite la piattaforma tecnologica PagoPa. All'esito dell'avvenuto pagamento, la ricevuta andrà consegnata alla cancelleria dell'ufficio.

Si comunica inoltre, che sarà possibile richiedere il rimborso del contributo unificato, versato in modalità cartacea, attraverso la consegna del modulo, debitamente compilato, (allegato 1), entro trenta giorni, a pena di decadenza, dal predetto pagamento telematico, presso gli sportelli della cancelleria civile.

In difetto di regolarizzazione, l'ufficio, a partire dal primo giugno p.v., procederà agli adempimenti relativi al recupero delle somme.

Si richiede la massima diffusione.

Presidente del Tribunale ff.

Dott.ssa Monica Velletti



Allegati alla presente:

- Allegato 1, istanza di rimborso.
- Circolare Ministero della Giustizia n.18/23 del 16/03/2023.
- Nota del Ministero della Giustizia prot. 60831.U del 17/3/2023.

m_dg		0550320228 TRIBUNALE DI TERNI	
N.	569/2023	CC	16/03/2023
UOR	SECRETARIA	Macroattività	RUO
Funzione	411	Attività	CIRP
Fascicolo	12 (2023)	Subfascicolo	



CIRC. 18/23

16.03.2023

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
 UFFICIO I
 REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

- AI DIRETTORI
 - ALLA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE F.F.
 (Dott.ssa Monica Vellotti)

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
 ai sigg. Presidenti di Corte di appello
 ai sigg. Presidenti di tribunale
 LORO SEDI

Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense
 e. p. c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
 l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oggetto: pagamento telematico del contributo unificato ex art. 192 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse segnalazioni, da cui si evince l'adozione di difformi applicazioni della normativa, di recente introduzione, che disciplina il pagamento telematico del contributo unificato dinanzi ai giudici ordinari, in seguito alle modifiche apportate, dal d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, alle norme del testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Sebbene questa Direzione generale abbia già fornito alcune risposte a quesiti posti su tale argomento, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle modifiche normative introdotte dalla riforma al fine di uniformare la condotta degli uffici.

Come noto l'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha novellato l'art. 192 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

Tale il testo dell'art. 192, all'esito della modifica:

"1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacerit.it-
 ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

M.DG.Giudice di Pace di TERNI - Prot. 20/03/2023.0000130.E



2. del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento

[omissis]

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta»¹.

Considerato l'inequivoco tenore letterale della norma, è opportuno evidenziare che per tutti i procedimenti iscritti a ruolo generale dinanzi alla giurisdizione ordinaria (giudice ordinario), ivi compresi i giudizi promossi dinanzi agli Uffici del Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato, a partire dal 1° gennaio 2023, debba avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli uffici e dell'Avvocatura sulla disposizione di cui al comma 1-bis del citato art. 192 d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale il pagamento del contributo unificato che non sia eseguito tramite la piattaforma tecnologica PagoPa, non libera la parte obbligata al versamento e le istanze di rimborso dovranno essere richieste "a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento".

Ciò posto, si invitano le SS.LL., ciascuno per il proprio ambito di competenza, a dare massima diffusione al presente provvedimento.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO¹ DI _____

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

--	--	--

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

--	--	--

RESIDENTE in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

DOMICILIATO² in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica

--	--

avendo versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre

in lettere

data versamento

€		
----------	--	--

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre

in lettere

€	
----------	--

 IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. _____

PARTI _____ / _____

per i seguenti motivi³ _____

 IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLOper i seguenti motivi⁴ _____

¹ Indicare l'ufficio giudiziario cui è indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.² Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.³ Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.⁴ Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)

Cod. paese		Check digit		CTN		Codice IBAN					N. CONTO CORRENTE																							
						ABI		CAB																										

- CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA⁵ DEL BENEFICIARIO.

DICHIARA

Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA

- Originale delle ricevute di versamento;
- Originale dell'atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento⁶;
- Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;
- _____;
- _____.

In fede

Luogo e data _____

Firma _____ ⁷

⁵ Cancellare la voce che non interessa.

⁶ Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.

⁷ Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presenta l'istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l'istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità.